

STATUTO

L'ARCO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BAONE PD VIA BANZE 9

Numero REA: PD - 389040

Codice fiscale: 04428650289

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-11-2009 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "b"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel	
	comune di Baone (Pd), all'indirizzo risultante dall'apposita	
	iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo	
	111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile,	
	la Società cooperativa denominata "L'ARCO COOPERATIVA SOCIALE	
	- ONLUS", in breve anche "L'Arco S.C.S. - ONLUS"	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo am-	
	ministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappre-	
	sentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 2050 e potrà essere proroga-	
	ta con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di re-	
	cesso per i soci dissenzienti .	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge	
	381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi	
	lo spirito mutualistico e solidaristico.	

	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione	
	in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i	
	soci lavoratori .	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modifi-	
	cazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce suc-	
	cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autono-	
	ma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione	
	vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipa-	
	zione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello	
	scopo sociale.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'ar-	
	ticolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei so-	
	ci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto	
	diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Pri-	
	vati:	
	a. la gestione di servizi socio-sanitari assistenziali, educa-	
	tivi, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a e succ. modif.	
	ed integrazioni e dell'art. 1, comma 2, lett. c, Legge Regio-	

	nale n. 23/06 orientati, in via prioritaria, ma non esclusi-	
	va, al soddisfacimento delle esigenze educative e assisten-	
	ziali di persone svantaggiate;	
	b.lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavora-	
	tivo di persone svantaggiate di cui alla lettera b) dell'art.	
	1 della legge 381/91 e, di cui alla lettera b) dell'art. 2	
	della Legge Regionale n. 23/06.	
	La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale	
	ad oggetto plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio	
	- sanitari ed educativi è connessa con quella di avviamento	
	al lavoro di soggetti svantaggiati.	
	In particolare, la Cooperativa a titolo esemplificativo e non	
	esaustivo, svolgerà le seguenti attività:	
	a.la gestione di servizi socio sanitari ed educativi, nonché	
	l'organizzazione di attività assistenziali, culturali, ri-	
	creative e sportive a favore di soggetti emarginati o svan-	
	taggiati;	
	b.la gestione di servizi residenziali e/o semiresidenziali,	
	quali centri educativi diurni, comunità alloggio e case fami-	
	glia, in strutture proprie della Cooperativa o affidate ad	
	essa;	
	c.la gestione di attività formative e culturali allo scopo di	
	promuovere l'inserimento nella vita attiva, anche tramite ad-	
	destramento professionale di giovani in situazione di emargi-	

	nazione sociale;	
	d.progetti mirati alla rimotivazione allo studio di giovani	
	in situazione di latente abbandono anche in collaborazione	
	con enti pubblici e/o privati quali ad esempio la scuola, i	
	centri di formazione professionale, ecc;	
	e.la gestione di attività di assistenza, consulenza e suppor-	
	to psicologico;	
	f.la gestione di attività formative e culturali finalizzate	
	al miglior inserimento nella società delle persone che si	
	trovano in condizione di svantaggio e/o disagio;	
	g.attività o progetti miranti alla promozione di una cultura	
	di accoglienza anche nel suo aspetto specifico dell'affido di	
	minori;	
	h.qualunque altra attività connessa e/o affine a quelle sopra	
	elencate.	
	La Cooperativa potrà, inoltre, gestire, in proprio o per con-	
	to di terzi, attività diverse finalizzate all'inserimento la-	
	vorativo di persone svantaggiate così come definite dalla	
	legge 381/91 e dalla legge regionale 23/2006. Tali attività	
	vengono avviate e gestite prevedendo:	
	- un contestuale immediato inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate;	
	- uno sviluppo delle attività stesse che generi opportunità	
	di inserimento lavorativo;	
	- che le attività avviate rivestano una funzione di supporto	

	economico, finanziario, organizzativo ad altre attività di-	
	rettamente finalizzate all'inserimento lavorativo.	
	In tale contesto la cooperativa a titolo esemplificativo può	
	svolgere le seguenti attività:	
	1) attivazione e gestione di servizi per la pubblica ammini-	
	strazione, per imprese private e enti non profit, nonché al-	
	tre tipologie di enti, finalizzati all'inserimento di persone	
	svantaggiate;	
	2) la gestione di attività agricole, commerciali, e, in gene-	
	rale, produttive finalizzate all'inserimento di persone di	
	svantaggiate;	
	3) attivazione e gestione laboratori artigianali, finalizzati	
	all'inserimento di persone svantaggiate.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme ed, in particolare, di quel-	
	le dettate in materia di esercizio di professioni riservate	
	per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi al-	
	bi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà svolgere le attività di cui sopra ri-	
	chiedendo ed utilizzando contributi previsti ed erogati dalla	
	U.E., dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organi-	
	smi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della coope-	
	razione o tramite l'adesione a progetti finanziati da fondi	
	europei (quali ad esempio F.S.E.) o fondi dei suddetti Enti	
	destinati al sostegno di persone in situazione di disagio so-	

	ziale e/o scolastico.	
	Essa potrà altresì assumere, in via non prevalente, interes-	
	senze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese,	
	specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie	
	all'attività sociale.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici, di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria,	
	necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi	
	compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e	
	l'adozione di procedure di programmazione pluriennale fina-	
	lizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sen-	
	si della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificati-	
	ve ed integrative.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	

	concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla for-	
	mazione degli organi sociali e alla definizione della strut-	
	tura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle	
	decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla rea-	
	lizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	contribuiscono alla formazione del capitale sociale e parte-	
	cipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche apparte-	
	nenti alle seguenti categorie :	
	a)soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavo-	
	ro, attitudine e specializzazione possono partecipare diret-	
	tamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro atti-	
	vità lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali.	
	b)soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli ef-	
	fetti della legge 381/91.	
	c) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indiretta-	
	mente dei servizi della Cooperativa.	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque co-	
	stituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	

	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità economica della cooperativa	
	di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'ero-	
	gazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesi-	
	stenti.	
	I soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pen-	
	sionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta ina-	
	bilità, possono diventare soci onorari della cooperativa, con	
	delibera dell'assemblea ordinaria.	
	I criteri di ammissione non possono essere discriminatori,	
	bensi coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività econo-	
	mica svolta.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che e-	
	sercitano in proprio imprese identiche od affini, o parteci-	
	pano a società che, secondo la valutazione dell'Organo ammi-	
	nistrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva	
	concorrenza con la Cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contempo-	

	raneamente ad altre Cooperative che perseguano identici scopi	
	sociali ed esplicino un'attività concorrente nonché di pre-	
	stare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese	
	aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa,	
	senza espressa e preventiva autorizzazione del Consiglio di	
	Amministrazione, che terrà conto anche della tipologia e del-	
	le condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civi-	
	le, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci	
	lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art.	
	5 del presente statuto che intendano completare la loro for-	
	mazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento	
	nella cooperativa.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori del precedente articolo.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettan-	
	ti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in as-	
	semblea.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	

	ziale, nei limiti di legge, verrà fissata dall'Organo ammini-	
	strativo al momento dell'ammissione e in funzione della natu-	
	ra e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del co-	
	dice civile .	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto:	
	a)l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b)l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c)il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque	
	l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti	

	nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo	
	inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima della scadenza del periodo di forma-	
	zione o inserimento fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto	
	di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai pre-	
	cedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai	
	soci di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni	
	dei soci lavoratori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene-	
	re, se trattasi di persona fisica:	
	a)l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita;	
	b)l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-	
	zione professionale, delle specifiche competenze possedute;	

	c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si	
	chiede di essere iscritto;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai li-	
	miti di legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali.	
	Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti b), c), d), ed e) relativi alle persone	
	fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti	
	informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	

	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-	
	nicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chie-	
	dere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale deli-	
	bera sulle domande non accolte, se non appositamente convoca-	
	ta, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	del capitale sottoscritto;	
	della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo am-	
	ministrativo ;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	

	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comu-	
	nicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Coope-	
	rativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per	
	causa di morte se il socio è persona fisica;	
	per recesso, esclusione, fallimento o inizio di una delle	
	procedure concorsuali previste dal R.D. 16 marzo 1942 n. 267	
	(Legge fallimentare).	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), può	
	recedere il socio :	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa;	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro	
	60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che en-	
	tro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può pro-	

	porre opposizione innanzi il Tribunale.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo am-	
	ministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decor-	
	rere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	per qualsiasi ragione venga meno il rapporto di lavoro e nel	
	caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di vo-	
	lontariato presso la cooperativa;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o	

	che ineriscono il rapporto mutualistico, nonché dalle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la	
	facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrati-	
	vo, non adempia entro 120 giorni, al versamento del valore	
	delle quota sottoscritta o ai pagamenti di somme dovute alla	
	Società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese	
	private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione	
	dell'Organo amministrativo;	
	g) che in qualunque modo arrechi danni, anche morali, alla	
	cooperativa, fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pre-	
	giudizievole fra i soci e con terzi.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale entro sessanta giorni dalla comuni-	
	cazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche	
	la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	

	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente della quota interamente liberata, eventualmente riva-	
	lutata a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la	
	cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'e-	
	sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, li-	
	mitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misu-	
	ra mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalu-	
	tato.	
	La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo,	
	pur ove versato e sussistente nel patrimonio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota in-	
	teramente liberata, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente art. 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Società.	

	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto pre-	
	via deliberazione dell'Organo amministrativo che ne ac-certa	
	i requisiti con le modalità e le procedure di cui al prece-	
	dente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai	
	sensi dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società	
	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso della quota in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore della quota per la quale non sarà richiesto il rim-	

	borso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	b), c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei	
	danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso della quota, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice	
	civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	

	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da a-	
	zioni nominative trasferibili del valore di €. 25,00 ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari	
	a 10 (dieci).	
	Ai sensi dell'articolo 2346, 1° comma, del codice civile la	
	cooperativa si potrà astenere dall'emissione dei relativi ti-	
	toli azionari.	
	Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria	
	in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sov-	
	ventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusiva-	
	mente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo ammi-	
	nistrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in man-	
	canza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comu-	
	nicazione.	

	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordina-	
	ria, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle azioni emesse ;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per	
	i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei confe-	
	rimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibe-	
	ra di emissione.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati	
	in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'inci-	
	denza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta,	

	applicando un coefficiente correttivo determinato dal rappor-	
	to tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per leg-	
	ge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimonial-	
	li ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperato-	
	ri.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini del-	
	l'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabili-	
	to dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma	
	del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	

	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato :	
	1) da quote, il cui valore nominale di ciascuna sia compreso	
	tra il limite minimo e massimo stabilito dall'art. 2525 c.c.;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	
	ti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art. 23 e con il valore della quota eventualmente non	
	rimborsata ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci	
	deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-	
	tuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono es-	
	sere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né al-	
	l'atto dello scioglimento della Società .	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società sen-	
	za l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria	
	quota deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	

	lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al po-	
	tenziale acquirente previste nel precedente art. 7, contro-	
	firmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente	
	e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali di-	
	chiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento del-	
	la richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al	
	Tribunale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano parti-	

	colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrati-	
	va al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima ;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari	

	dei soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per	
	le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno a favore dei soci lavoratori qualora lo consentano	
	le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	1. erogazione diretta;	
	2. aumento del valore della quota detenuta da ciascun socio;	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori,	
	dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quan-	
	tità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la	
	Cooperativa ed il socio stesso.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	

	Art. 26 (Assemblee)	
	Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante delibe-	
	razione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante let-	
	tera raccomandata almeno 15 giorni prima dell'adunanza, o me-	
	diate comunicazione affissa presso i locali aziendali almeno	
	15 giorni prima dell'adunanza o mediante altro mezzo idoneo a	
	comunicare la convocazione la quale dovrà in ogni caso conte-	
	nere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della	
	prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata	
	in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la mag-	
	gioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se no-	
	minati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suffi-	
	cientemente informato.	
	Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli ar-	
	gomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappre-	
	sentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	

	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci	
	e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	e) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	f) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei di-	
	ritti dei soci.	
	L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	
	dicati all'art. 23.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Ammini-	
	stratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argo-	
	menti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un pro-	
	getto o di una relazione da essi predisposta.	

	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tut-	
	ti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali potranno avvenire anche per	
	acclamazione.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nel versamento della quota sottoscritta.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare del-	
	la sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, se-	
	condo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	

	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammi-	
	nistratore o Sindaco della cooperativa.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un al-	
	tro socio.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo ammini-	
	strativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza	
	anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stes-	
	sa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 32 (Consiglio di amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da tre o più membri, eletti dall'Assemblea dei soci,	
	che ne determina di volta in volta il numero o da un ammini-	
	stratore unico, secondo la scelta assunta dall'assemblea al	
	momento della nomina.	

	I consiglieri di amministrazione possono essere anche non so-	
	ci, purchè la maggioranza sia costituita da soci; l'Ammini-	
	stratore Unico deve essere scelto tra i soci cooperatori.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	
	Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'As-	
	semblea dalla legge.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci , ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 120 giorni gli organi delegati devono riferire all'Orga-	
	no amministrativo e al Collegio sindacale sul generale anda-	
	mento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,	
	nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di di-	

	mensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e	
	dalle sue controllate.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministra-	
	tivo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e	
	provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle mate-	
	rie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
	stratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail o altro mezzo idoneo da trasmettere non meno di 5	
	giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo tele-	
	gramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi	
	ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti	
	costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati	

	dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sin-	
	dacale, se nominato, il quale può compiere nel frat-tempo gli	
	atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Assemblea deve	
	essere convocata dal revisore, se nominato, ed in sua mancan-	
	za il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso al-	
	la decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua	
	sostituzione.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare eventuali compensi dovuti a-	
	gli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se no-	
	minato. Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere	
	del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso	
	dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	Il Presidente dell'Organo amministrativo o l'Amministratore	
	unico ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai	
	terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se no-	
	minati.	
	L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, In-	

	stitori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo ammini-	
	strativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti	
	o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estra-	
	nei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al ri-	
	guardo.	
	Art. 38 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge, si	
	compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci sup-	
	plenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assem-	
	blea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	
	del loro ufficio.	
	Art. 39 (Controllo contabile)	
	Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile	
	o da una società di revisione, a scelta dell'Assemblea dei	

	soci.	
	L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o al-	
	la società di revisione per l'intera durata dell'incarico pa-	
	ri a tre esercizi.	
	L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo	
	di controllo contabile in un apposito libro, che resta depo-	
	sitato presso la sede della società.	
	Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 - bis, comma 3	
	del codice civile l'Assemblea potrà affidare il controllo	
	contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 40 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 41 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	23, comma 4, lett. c);	
	al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO VIII	

	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 42 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti in-	
	terni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa	
	vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplina-	
	re il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i re-	
	golamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea	
	con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.	
	Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità pre-	
	valente, come previsto dall'art. 2512 c.c. , la cooperativa	
	ai sensi dell'art. 2514: (a) non potrà distribuire dividendi	
	in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capi-	
	tale effettivamente versato; (b) non potrà remunerare gli	
	strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci coope-	
	ratori in misura superiore a due punti rispetto al limite	
	massimo previsto per i dividendi; (c) non potrà distribuire	
	riserve fra i soci cooperatori; (d) dovrà devolvere, in caso	
	di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio socia-	
	le, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi even-	
	tualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e	
	lo sviluppo della cooperazione.	
	Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza	

38 di 38